

Edizione di martedì 4 novembre 2025

Nuove tecnologie e Studio digitale

Al come supporto: il principio della prevalenza umana

di **Carla Angius** - Dottore commercialista, Segreteria Commissione UNGDCEC IA,
digitalizzazione e nuove frontiere della professione

Obbligazioni e contratti

Contratto di comodato di bene immobile, durata indeterminata e termine per la restituzione

di **Valerio Sangiovanni**, Avvocato

Procedimenti di cognizione e ADR

Il difensore non può attestare la conformità all'originale degli atti contenuti nel fascicolo cartaceo d'ufficio

di **Valentina Baroncini**, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona

Esecuzione forzata

Lo Stato è responsabile del danno subito dal creditore se non assicura i mezzi necessari per l'esecuzione coattiva dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria

di **Paolo Cagliari**, Avvocato

Responsabilità civile

Responsabilità dell'Istituto scolastico: l'obbligo di vigilanza deve essere commisurato al grado di maturità dell'allievo

di **Martina Mazzei**, Avvocato

Diritto e procedimento di famiglia

Provvedimento restrittivo della frequentazione con il padre: non può avvenire senza ascolto del minore

di **Giuseppina Vassallo, Avvocato**

Diritto e reati societari

Presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio nelle società di capitali a ristretta base azionaria ed estraneità del contribuente rispetto alla gestione sociale

di **Ilaria Tironi, Dottoressa in legge**

Crisi di impresa

L'estinzione della società e la revoca della cancellazione, nella prospettiva della apertura della liquidazione giudiziale

di **Federica Pasquariello, Ordinario di Diritto commerciale, Università degli Studi di Verona**

Diritto bancario

Fideiussione e garanzia patrimoniale del fideiussore

di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

Nuove tecnologie e Studio digitale

NormAI: la ricerca normativa diventa smart con EuroconferenceinPratica

di **Milena Montanari**

Soft Skills

Come cambia il compenso degli avvocati con la riforma 2025?

di **Mario Alberto Catarozzo - Coach, Formatore, Consulente – CEO di MYPlace Communications**

Nuove tecnologie e Studio digitale

AI come supporto: il principio della prevalenza umana

di **Carla Angius - Dottore commercialista, Segreteria Commissione UNGDCEC IA, digitalizzazione e nuove frontiere della professione**

La recente entrata in vigore della **Legge n. 132/2025 sull'Intelligenza Artificiale**, in armonia con l'*AI Act* (Regolamento UE 2024/1689), introduce per l'Italia il primo **quadro normativo organico in materia di IA**. Si tratta di una legge di carattere generale che rinvia in molte delle sue parti ad altri atti normativi – ad esempio, il Regolamento UE e i **futuri decreti attuativi** – per la definizione dei **diversi aspetti applicativi**.

La disciplina è caratterizzata da un approccio **antropocentrico**, secondo cui i sistemi intelligenti devono essere progettati per **potenziare il lavoro delle persone e non per sostituirlo**. Questo principio, c.d. della **prevalenza del lavoro umano**, permea le **norme relative alle professioni**, così come al lavoro subordinato, alla Pubblica amministrazione e persino alla Giustizia.

Relativamente all'ambito delle professioni, si fa riferimento alla **prevalenza del lavoro intellettuale**. L'[art. 13, Legge n. 132/2025](#), stabilisce che, nelle **professioni intellettuali** – ad esempio Avvocati, commercialisti, Notai, consulenti del lavoro e ingegneri – **l'Intelligenza Artificiale può essere impiegata esclusivamente per attività strumentali o di supporto** allo svolgimento della professione. Pertanto, la parte essenziale della prestazione professionale rimane **affidata all'ingegno e al discernimento umano**. L'IA può affiancare il professionista – semplificando le operazioni preparatorie o accelerando ricerche e attività ripetitive – ma **non può sostituirne il giudizio**, le scelte strategiche né la capacità di interpretare norme e situazioni. Su questo equilibrio si fonda l'intera Riforma, che vede **nell'innovazione tecnologica non un fattore di sostituzione, ma di valorizzazione del ruolo umano**, riaffermando la **centralità del giudizio, della responsabilità** e della competenza del professionista.

L'intelligenza artificiale entra, dunque, negli **studi professionali**, non tanto come surrogato del pensiero critico umano, quanto come alleata operativa. Per il **Dottore commercialista** e l'**esperto contabile** l'impatto di questa tecnologia è significativo, poiché **implementa la capacità analitica e di sintesi**. Questi strumenti consentono di impiegare **software per l'analisi dei bilanci**, la **redazione di rendicontazioni ESG**, il **monitoraggio degli indicatori di crisi d'impresa** o la gestione digitale dei **flussi di dati contabili**. Tuttavia, la valutazione delle strategie fiscali, l'interpretazione normativa e la tutela dell'interesse del cliente restano competenze insostituibili e personali dell'esperto. Analogamente, l'**avvocato** può avvalersi di sistemi automatizzati per accelerare le **ricerche giurisprudenziali** o per **predisporre bozze di**

atti, ma la scelta della strategia difensiva, l'interpretazione del caso concreto e **l'abilità dialettica ed espositiva restano prerogative esclusive del professionista**. Il **Notaio** può utilizzare algoritmi per **verifiche catastali o controlli documentali**, ma la garanzia della **legalità e la funzione pubblica** di fede rimangono inscindibilmente **legate alla sua persona**. Anche il **consulente del lavoro** può affidarsi all'IA per gestire scadenze, analizzare buste paga o stimare l'impatto contributivo di nuove assunzioni, ma il **confronto con le relazioni sindacali** e la definizione delle politiche di gestione del personale **richiedono sensibilità e giudizio umano**.

È in questa sinergia tra **precisione algoritmica e discernimento professionale** che si delinea il futuro delle professioni; un equilibrio in cui la **tecnologia amplifica le capacità del professionista**, ma la decisione **resta irriducibilmente umana**.

La normativa non si limita a disciplinare **l'uso dell'Intelligenza Artificiale** da parte dei singoli professionisti, ma coinvolge anche i **collaboratori** e il **personale** di studio. L'[**art. 11, Legge n. 132/2025**](#), promuove la formazione continua e la diffusione della **cultura digitale** e dell'IA, sottolineando che la trasformazione tecnologica richiede un **capitale umano consapevole e ambienti di lavoro**, in cui la conoscenza di tali strumenti sia parte delle **competenze condivise**. Formare i collaboratori non è solo un obbligo etico, ma una condizione per assicurare un utilizzo della tecnologia conforme ai principi di **trasparenza, sicurezza e responsabilità**. Uno studio che investe nella cultura digitale – e nel corretto impiego dell'IA – non solo riduce i rischi di errore, ma rafforza la propria affidabilità e garantisce la **qualità complessiva della consulenza**.

Un ulteriore elemento cardine della nuova disciplina è l'**obbligo di trasparenza** verso chi subisce o beneficia degli effetti dell'intelligenza artificiale. In ambito professionale, ciò significa che il **cliente deve essere informato**, prima dell'esecuzione dell'incarico, **sull'eventuale utilizzo di strumenti basati su IA**, in modo chiaro, semplice ed esaustivo. In un'epoca di trasformazione digitale, **ignorare l'IA significa non essere in linea con gli strumenti attuali**; per questo, se è corretto segnalare quando la si utilizza, può esserlo altrettanto giusto **indicare quando non la si impiega**.

Pur enunciando principi chiari, la Legge presenta alcune **zone d'ombra e criticità applicative**. La normativa **non definisce** con precisione il **confine tra il legittimo supporto dell'intelligenza artificiale e la sostituzione del discernimento professionale**. Si tratta di una linea sottile che, in assenza di parametri oggettivi, rischia interpretazioni **difformi nei vari contesti**. Allo stesso modo, manca un **sistema sanzionatorio esplicito** per chi violi il **principio di prevalenza umana**, lasciando agli ordini professionali il compito di aggiornare i propri codici deontologici e di individuare eventuali misure disciplinari. Alcuni osservatori segnalano **anche il rischio di un eccesso di burocrazia**, ad esempio nell'obbligo di informativa al cliente, che potrebbe essere percepito come un **ulteriore adempimento formale**.

Al di là della **tutela del capitale umano**, valorizzato dalla normativa, esiste una **criticità operativa** intrinseca all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. L'efficacia delle soluzioni dipende in larga misura dalla **qualità delle istruzioni che le vengono fornite**. Inserire **prompt** generici (o

non contestualizzati) porta spesso a **risultati superficiali o fuorvianti**. L'IA elabora ciò che riceve: **se l'input è debole, l'output sarà inevitabilmente povero di contenuto e profondità**. Lo stesso accade quando **l'utente non padroneggia l'argomento** e si limita a delegare la costruzione del pensiero alla macchina. Inoltre, quando l'algoritmo non conosce la risposta o la **domanda è troppo orientata** da un punto di vista soggettivo, **tende a confermare la tesi di chi lo interroga**, generando una **pericolosa sensazione di coerenza e conforto**, ma senza basi scientifiche o verificabili. È il c.d. effetto “*echo chamber*” digitale, dove la **tecnologia rafforza convinzioni preesistenti**, anziché metterle in discussione. Per questo è fondamentale **mantenere il controllo critico sulle fonti** da cui l'IA attinge informazioni, che non sempre sono attendibili, aggiornate o autorevoli. Ogni elaborazione automatizzata dovrebbe, comunque, essere **sottoposta a una verifica umana**, considerata una **buona prassi di controllo e responsabilità**, in linea con il principio europeo “*human in the loop*”.

Nonostante queste lacune, il nuovo quadro normativo rappresenta un **passo significativo verso un impiego equilibrato e consapevole della tecnologia**. La prospettiva è quella di un'intelligenza artificiale concepita come **strumento di supporto**, capace di coniugare efficienza e innovazione senza compromettere la centralità della capacità critica. L'obiettivo è **tradurre i principi in pratiche concrete**, investendo su formazione, aggiornamento e cultura digitale diffusa, affinché l'IA diventi, davvero, **un alleato consapevole e non un sostituto inconsapevole** o un amplificatore di **convinzioni errate**.

In uno scenario in cui **l'efficacia dei sistemi dipende dalla qualità delle istruzioni** e dal controllo critico delle fonti, i professionisti emergenti **possono giocare un ruolo chiave** nella trasformazione dello studio, diventando **agenti di cambiamento** e garanti della centralità della persona nella consulenza. I **giovani professionisti** occupano una **posizione strategica in questa nuova fase**, rappresentando sia il target naturale per l'adozione delle **tecnologie intelligenti**, sia il terreno sul quale **costruire un capitale umano capace di governarle**. Spinti dall'innovazione, ma consapevoli che **l'IA non basta da sola**, possono affiancare lo studio della tecnologia alla formazione professionale, sviluppando competenze digitali e una **cultura del discernimento e della responsabilità**. Il **vantaggio è duplice**: acquisire fin da subito familiarità con **strumenti evoluti** e, al tempo stesso, **rafforzare il valore del proprio intervento umano**.

In definitiva, sembrerebbe che il **principio della prevalenza umana** non si traduca soltanto in una **disposizione normativa**, ma in una **bussola etica e culturale** per l'intero mondo delle professioni. L'intelligenza artificiale deve restare uno **strumento al servizio della persona**, capace di potenziare il lavoro umano senza intaccarne la dignità, l'autonomia e il rapporto fiduciario con il cliente. Per coglierne i benefici senza smarrire il controllo **sarà necessario la formazione continua, l'aggiornamento dei codici deontologici** e lo sviluppo di **nuove competenze digitali e critiche**. La vera sfida sarà trasformare i **principi in prassi quotidiana**, costruendo un ecosistema in cui l'IA affianca, valorizza e potenzia l'uomo, **senza mai sostituirlo**.

Obbligazioni e contratti

Contratto di comodato di bene immobile, durata indeterminata e termine per la restituzione

di **Valerio Sangiovanni, Avvocato**

Seminario di specializzazione

**Bonus edilizi, superbonus
e contenzioso legale**

Scopri di più

[Tribunale di Foggia, 9 settembre 2025](#)

Parole chiave

Comodato – Immobile – Restituzione – Comodato senza determinazione di durata – Esigenze abitative – Destinazione implicita

Massima: *“In caso di contratto scritto di comodato a tempo indeterminato, se l’immobile è stato messo a disposizione per le esigenze abitative del comodatario e della sua famiglia (seppure questa finalità non sia stata specificata nel testo del contratto), il contratto – pur non avendo una scadenza predefinita – non può essere considerato un comodato precario, poiché la durata è implicitamente determinata dalla finalità per la quale è stato stipulato, ovvero le esigenze abitative, con la conseguenza che la richiesta del comodante di restituzione del bene immobile non può essere accolta”.*

Disposizioni applicate

Art. 1809 c.c. (restituzione), art. 1810 c.c. (comodato senza determinazione di durata)

CASO

La madre concede in comodato al figlio un immobile, con durata indeterminata. A un certo punto, la madre chiede la restituzione del bene al figlio, ma – dal momento che questi non ottempera – si vede costretta a rivolgersi al Tribunale di Foggia. Si tratta di capire se e quando il comodante possa ottenere la restituzione dell’immobile.

SOLUZIONE

Il Tribunale di Foggia rigetta il ricorso presentato dalla madre e volto alla restituzione dell’immobile. Seppure il contratto scritto preveda una durata indeterminata, e dunque –

astrattamente – la possibilità per il comodante di chiedere la restituzione dell'immobile in qualsiasi momento, emerge che il comodatario ha una moglie e due figli e che l'immobile è stato concesso per queste esigenze di abitazione familiare. Secondo il giudice foggiano, l'immobile è stato dato a comodato per le esigenze della famiglia, e non può pertanto ordinarsi la restituzione del bene finché la famiglia persiste.

QUESTIONI

Il contratto di comodato è uno dei **contratti tipici** previsti dal codice civile. Viene definito come *“il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta”* (art. 1803 comma 1 c.c.). Il comodato è particolarmente frequente per quanto concerne gli immobili. Il caso tipico è quello del genitore (o del fratello) che ha un immobile in più di quello che gli serve, e di conseguenza lo mette a disposizione gratuitamente del figlio (o del fratello).

La legge continua specificando che *“il comodato è essenzialmente **gratuito**”* (art. 1803 comma 2 c.c.). La gratuità è la principale differenza rispetto alla locazione. Non vi è dunque corrispettività tra le prestazioni di comodante e comodatario. Per il suo carattere di gratuità, il comodato è pertanto più raro delle locazioni nella prassi: occorre che il comodante sia spinto da particolari ragioni personali a concedere in comodato il proprio bene, ragioni quasi sempre riconducibili al rapporto familiare sussistente con il comodatario.

Nel caso deciso dal Tribunale di Foggia, il tema centrale è quello del **termine per la restituzione**. Con riferimento alla durata del contratto di comodato, la legge distingue tra comodato con durata (art. 1809 c.c.) e comodato senza determinazione di durata (art. 1810 c.c.).

Se nel contratto è prevista una **durata**, la legge stabilisce che *“il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto”* (art. 1809 comma 1 c.c.). Si immagini che nel contratto si preveda che l'immobile viene messo a disposizione per un anno oppure dal 1° novembre 2025 al 31 ottobre 2026. In tutte queste situazioni si sa, fin dall'inizio, quanto debba durare il rapporto, e dunque quando debba avvenire la restituzione. L'art. 1810 c.c. prevede invece, per i rapporti a tempo indeterminato, che *“se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede”*. Nel caso affrontato dal Tribunale di Foggia, era stato pattuito l'obbligo di riconsegna non appena la comodante (la madre) ne avesse fatto richiesta. Più precisamente, l'art. 2 del contratto di comodato stabiliva che: *“la durata del presente contratto è convenuta tra le parti a tempo indeterminato e il comodatario si obbliga a restituire il bene non appena da questi richiesto”*. Parrebbe dunque applicabile non solo quanto previsto dal testo del contratto, ma anche dal disposto dell'art. 1810 c.c.: a fronte della richiesta della madre, l'immobile va restituito.

Vi è tuttavia un'ulteriore previsione di legge, secondo cui *“se però, durante il termine convenuto*

o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un **urgente e impreveduto bisogno** al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata” (comma 2 dell’art. 1809 c.c.). La Corte di cassazione (Cass., 29 settembre 2014, n. 20448), nel ribadire che il bisogno che giustifica la richiesta del comodante deve essere urgente e impreveduto, ha specificato che l’impreveduto deterioramento della condizione economica del comodante consente di porre fine al comodato, ancorché la sua destinazione sia quella familiare, ferma la necessità che il giudice eserciti con la massima attenzione il controllo di proporzionalità nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante.

Nel caso affrontato dal Tribunale di Foggia, il giudice ritiene che – nonostante il dato letterale del contratto – il comodato debba interpretarsi come a tempo determinato (non ancora decorso). Il giudice foggiano valorizza difatti la circostanza che il comodatario avesse una famiglia con due figli e che l’immobile era stato messo a disposizione per le esigenze abitative della famiglia. La famiglia esisteva già al momento della conclusione del contratto e, seppur non specificato nel testo del contratto, si trattava della reale ragione per cui la madre aveva messo a disposizione l’immobile. Questa **esigenza familiare** non è venuta meno, cosicché la madre non può chiedere la restituzione del bene in qualsiasi momento. La durata è implicitamente determinata dalle finalità per le quali il contratto è stato stipulato, ovvero le esigenze abitative. Non vi è prova di un sopravvenuto grave e urgente bisogno da parte della madre che possa giustificare la restituzione del bene. Nel caso foggiano, apparentemente il contratto è a tempo indeterminato. Tuttavia, è stato concordato tra le parti un uso specifico: l’abitazione della famiglia del figlio, esigenza che non è finora cessata.

Quando vengono conclusi questi contratti di comodato relativi a immobili tra familiari, sarebbe meglio specificare espressamente l’uso convenuto del bene. In questo modo si riducono i rischi di conflitti tra le parti. La Corte di cassazione (Cass., 9 gennaio 2025, n. 573) si è occupata molto recentemente di un caso in cui il contratto era più chiaro di quello oggetto della sentenza del Tribunale di Foggia in merito alla destinazione del bene. Si tratta di un’ordinanza degli ermellini espressamente richiamata dalla decisione del giudice foggiano. Secondo la Suprema Corte, il contratto di comodato che contiene la clausola secondo cui il comodatario può servirsi del bene per l’uso specifico di “**vivere con la propria famiglia**” è soggetto alla disciplina di cui all’art. 1809 c.c., non essendo connotato da precarietà, perché la sua durata è desumibile *per relationem* dall’uso convenuto tra le parti, senza che sia di ostacolo a tale conclusione la clausola, inserita nel medesimo contratto, che prevede l’obbligo di restituzione del bene entro 30 giorni dalla richiesta.

Seminario di specializzazione

**Bonus edilizi, superbonus
e contenzioso legale**

Scopri di più

Procedimenti di cognizione e ADR

Il difensore non può attestare la conformità all'originale degli atti contenuti nel fascicolo cartaceo d'ufficio

di **Valentina Baroncini**, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona

Master di specializzazione

Diritto d'autore digitale

Scopri di più

Cass., sez. II, 15 ottobre 2025, n. 27565, Pres. Falaschi, Est. Papa

[1] Atti processuali – poteri di attestazione della copia all'originale – Difensore – Esclusione.

Massima: *“Il difensore non può attestare la conformità all'originale degli atti contenuti nei fascicoli cartacei d'ufficio, spettando tale attestazione esclusivamente al cancelliere”.*

CASO

[1] La vicenda oggetto del presente commento origina da un giudizio instaurato ex l. n. 89/2001 per ottenere il risarcimento del danno subito per l'irragionevole durata del processo. Nel dettaglio, nel corso del giudizio di opposizione proposto davanti alla Corte d'Appello di Napoli contro il decreto di rigetto della domanda avanzata, parte opponente depositava la documentazione concernente il giudizio presupposto (di cui si voleva denunciare l'irragionevole durata), in precedenza non tempestivamente allegata perché i fascicoli si trovavano presso la Cassazione e produceva, nel fascicolo telematico, una “attestazione di conformità”, dichiarando “ai sensi dell'art. 16-*decies* del d.l. n. 179/2012 che il seguente file – atti di causa merito.pdf – è copia informatica conforme al rispettivo originale analogico”.

La Corte d'Appello di Napoli, con decreto, respingeva la domanda per difetto di prova, rimarcando, per quel che rileva, che il difensore aveva prodotto i documenti relativi al giudizio presupposto non in copia autentica, bensì attestandone la conformità agli originali contenuti nei fascicoli cartacei, pur non avendo questo potere di attestazione.

Avverso tale decreto parte opponente proponeva ricorso per cassazione con cui, in particolare, denunciava, in riferimento all'art. 360, n. 3), c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 16-*decies*, d.l. n. 179/2012, per avere la Corte d'Appello negato che il difensore avesse il potere di attestare “la conformità degli atti in suo possesso agli originali contenuti nei fascicoli cartacei d'ufficio”, sebbene l'art. 16-*decies* preveda proprio che il difensore, quando deposita

con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesto la conformità della copia al predetto atto. In particolare, e, in fatto, la Corte d'Appello non avrebbe considerato che della documentazione, depositata telematicamente in sede di opposizione tutta in un unico file, le copie dei verbali di causa, sia per il primo che per il secondo grado, non erano state estratte direttamente dal fascicolo cartaceo, ma da copie conformi, tant'è che recavano il timbro della cancelleria, le marche da bollo e la specifica del cancelliere del Tribunale con indicazione dell'importo riscosso e la firma datata.

SOLUZIONE

[1] La Cassazione giudica tale motivo di ricorso in parte inammissibile e in parte infondato.

Sotto il primo punto di vista, il motivo è stato dichiarato inammissibile, nella misura in cui prospetta, quale ragione di censura, che la copia informatica dei verbali di causa, cioè di documenti del fascicolo cartaceo, attestata come conforme dal difensore, sarebbe stata estratta da copie cartacee dei verbali già certificate come conformi agli originali da parte del cancelliere: sul punto, la Corte d'Appello avrebbe, perciò, erroneamente affermato che le copie erano state estratte direttamente dai verbali cartacei in originale. L'omessa considerazione dell'avvenuta apposizione della certificazione – da parte del cancelliere – di conformità delle copie dei verbali di primo e secondo grado all'originale contenuto nei fascicoli cartacei pone, invero, una questione che si risolve, per sua prospettazione, in un errore revocatorio.

Tale motivo, a parere della Suprema Corte, sarebbe in ogni caso anche infondato, stante che l'esclusione, da parte della Corte d'Appello, di un potere del difensore di certificazione della conformità delle copie informatiche direttamente estratte dai documenti contenuti nel fascicolo cartaceo – e, perciò, anche dei verbali di causa – è corretta in punto di diritto.

QUESTIONI

[1] La questione affrontata dalla Cassazione riguarda la sussistenza, in capo al difensore, del potere di attestare la conformità all'originale degli atti contenuti nei fascicoli cartacei d'ufficio. Il problema si è posto all'interno di un giudizio per il risarcimento del danno per irragionevole durata del processo ex l. n. 89/2001.

Anzitutto, è opportuno chiarire che nel giudizio di opposizione instaurato davanti alla Corte d'Appello ex art. 5-ter, l. n. 89/2001, non è precluso alcun accertamento e alcuna attività istruttoria necessari ai fini della decisione, poiché l'opposizione non introduce un autonomo giudizio d'impugnazione ma realizza, con l'ampio effetto devolutivo tipico di ogni opposizione, la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento; conseguentemente, il ricorrente può produrre anche in questa fase del giudizio la documentazione a sostegno della domanda non allegata nella fase monitoria.

Inoltre, l'art. 3, 3° co., della l. n. 89/2001 prevede che gli atti in esso indicati debbano essere depositati in copia autentica; nel caso di specie, tuttavia, tutti i documenti relativi al giudizio presupposto, seppure estratti da fascicoli cartacei, erano stati depositati con una "attestazione di conformità" resa dal difensore che ha dichiarato che tutto il file pdf denominato "atti di merito" fosse copia informatica conforme al rispettivo originale analogico. La Corte d'Appello ha, perciò, rigettato la domanda, rimarcando che "il difensore ha il potere di attestare la conformità degli atti prodotti a quelli autentici in suo possesso, ma non certo la conformità degli atti in suo possesso agli originali contenuti nei fascicoli cartacei d'ufficio".

Ciò chiarito, per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile dalla Cassazione, è utile ricordare che costituisce errore di fatto deducibile ex art. 395, n. 4), c.p.c., come motivo di revocazione della sentenza, quello che si verifica in presenza non già di sviste di giudizio, ma della percezione, in contrasto con gli atti e le risultanze di causa, di una falsa realtà documentale, in conseguenza della quale il giudice si sia indotto ad affermare o supporre l'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece in modo indiscutibilmente esclusa o accertata in base al tenore degli atti e documenti di causa: questa falsa percezione della realtà integra un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolge l'attività valutativa e che, pertanto, non può essere oggetto di ricorso per una delle ipotesi ex art. 360 c.p.c.

La Corte d'Appello ha assunto, a fondamento della decisione, il presupposto di fatto dell'avvenuta estrazione delle copie, poi attestate dal difensore come conformi, direttamente dai documenti contenuti nel fascicolo cartaceo e non dalle loro copie, già certificate come autentiche dal cancelliere.

Dal compito istituzionale della Corte di cassazione esorbita, però, il giudizio del fatto domandato con il ricorso: se il giudice di appello sia incorso in una svista, pertanto, è a lui che spetta di porvi rimedio, a mezzo della revocazione per errore di fatto, al fine di eventualmente consegnare al giudice di legittimità un accertamento definitivamente ricostruito nella sua oggettività (in tal senso, Cass. civ., 11 aprile 2001, n. 5369; Cass. civ., 24 maggio 2003, n. 8251; Cass. civ., 28 settembre 2016, n. 19174; Cass. civ., 26 gennaio 2021, n. 1562).

Le Sezioni Unite della Cassazione, inoltre (nella pronuncia n. 5792 del 5 marzo 2024) hanno sottolineato come l'art. 395, n. 4), c.p.c., laddove prevede che le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possano essere impugnate per revocazione se "effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa", individua questo errore quando la decisione è fondata sulla "supposizione" di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando "è supposta" l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita e, tanto nell'uno quanto nell'altro caso, se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare. "La chiave di volta della disposizione è il sostantivo "supposizione", riferita a un "fatto": il giudice di merito, e, a far data dall'introduzione dell'art. 391-bis c.p.c., anche la Corte di cassazione, "suppone" il fatto e lo suppone anche contro l'evidenza, trattandosi di un fatto che è incontrastabilmente escluso o positivamente stabilito; la falsa supposizione non è frutto di una scelta deliberata, ragionata, ma è una falsa

rappresentazione della realtà da ascrivere a un abbaglio dei sensi, a disattenzione, distrazione, in buona sostanza a una svista nella consultazione degli atti del processo; questa svista, per essere emendata, necessita di un intervento sulla stessa *ratio* che sostiene la decisione affetta da errore, perché può disvelarsi soltanto dalla messa a confronto di due divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, da un lato quella risultante dalla decisione, dall'altro quella, contrastante e che la smentisce, emergente univocamente dagli atti e documenti acquisiti al processo.

In mancanza di questo intervento del giudice adito in revocazione, il fatto riportato in sentenza, seppure falsamente “supposto”, resta “accertato” così come lo è stato.

Per quanto riguarda, poi, il profilo di infondatezza *in iure* del motivo di ricorso proposto, è il legislatore ad aver stabilito, nell'art. 3 l. n. 89/2001, la necessità della autenticità delle copie della documentazione posta a sostegno del ricorso per equo indennizzo; è da ritenersi estranea al presente giudizio, viceversa, la questione dell'operatività, nel procedimento di opposizione *ex art. 5-ter* l. n. 89/2001, del meccanismo di riconoscimento implicito della conformità delle copie per omessa contestazione.

Deve, quindi, pure considerarsi che il potere del difensore di certificazione della conformità di un atto non è conferito da una norma generale e, perciò, deve essere utilizzato esclusivamente nei limiti previsti dalla legge, che resta speciale.

Ciò posto, gli atti che qui rilevano sono, in particolare, i verbali di causa dei giudizi presupposti di primo e secondo grado.

Il verbale di causa, in quanto atto giuridico appartenente alla categoria degli atti certificativi, è il documento preordinato alla descrizione di atti o fatti, rilevanti per il diritto, compiuti alla presenza di un soggetto verbalizzante appositamente incaricato di tale compito – il cancelliere – che garantisce quale pubblico ufficiale la certezza della descrizione degli accadimenti constatati, documentandone l'esistenza (art. 126 c.p.c.).

Secondo l'art. 168, 2° co., c.p.c., il cancelliere inserisce nel fascicolo d'ufficio, oltre agli altri documenti di cancelleria, di parte e ai provvedimenti del giudice, i verbali di causa.

I verbali redatti in modalità cartacea, pertanto, non costituiscono una tipologia di atti la cui copia estratta possa essere attestata direttamente come conforme dal difensore.

La fattispecie, infatti, è diversa dalla previsione di cui all'art. 16-*decies* del d.l. n. 179 del 2012, come invocato dal ricorrente: in tale norma, infatti, il potere di attestazione della conformità è attribuito al difensore nell'ipotesi in cui depositi, con modalità telematiche, la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice, formato su supporto analogico, ma purché sia detenuto da lui in originale o in copia già certificata come conforme; soltanto in tale ipotesi è previsto che la copia munita dell'attestazione del difensore equivalga all'originale o alla copia conforme dell'atto o del

provvedimento.

La fattispecie dell'estrazione diretta di copia dei verbali cartacei non è neppure disciplinata dal comma 9-*bis* dell'art. 16-*bis* del richiamato d.l. n. 179/2012: questa norma, infatti, attribuisce il potere di attestazione al difensore delle copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche, perché l'estrazione avviene con modalità informatiche, per accesso consentito da valide credenziali, nei limiti in cui è tecnicamente assicurato che il documento informatico, ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso, contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine.

Esorbitando dai limiti segnati dalle suddette norme, la certificazione di conformità delle copie dei verbali cartacei resta, dunque, di competenza esclusiva del cancelliere, quale pubblico ufficiale che ha formato il documento e ne detiene l'originale nel fascicolo d'ufficio.

Master di specializzazione

Diritto d'autore digitale

Scopri di più

Esecuzione forzata

Lo Stato è responsabile del danno subito dal creditore se non assicura i mezzi necessari per l'esecuzione coattiva dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria

di **Paolo Cagliari, Avvocato**

Seminario di specializzazione

Patto di non concorrenza post contrattuale nel diritto del lavoro italiano e tedesco

Scopri di più

[Cass. civ., sez. III, 28 agosto 2025, n. 24053 – Pres. Rubino – Rel. Gianniti](#)

Esecuzione forzata – Attività necessarie per l'attuazione del provvedimento giudiziario – Inadempimento della pubblica amministrazione – Responsabilità – Conseguenze – Causa di forza maggiore – Esonero da responsabilità – Condizioni

Massima: *“Nell’ordinamento di uno Stato di diritto, l’obbligo di dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali è incondizionato, con la conseguenza che l’inadempimento di tale obbligo, protratto oltre il tempo ragionevolmente necessario per approntare i mezzi che tale esecuzione richieda, costituisce fatto che, di per sé stesso, è fonte di responsabilità della pubblica amministrazione obbligata, senza necessità per il soggetto danneggiato di provare il dolo o la colpa in capo al personale di volta in volta intervenuto. Solo l’assoluta impossibilità (per causa di forza maggiore) di prestare assistenza all’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale può giustificare un (temporaneo) diniego da parte delle autorità, a fronte di una legittima richiesta del giudice o dei suoi ausiliari, sussistendo un diritto soggettivo di ottenere dall’amministrazione le attività necessarie per l’esecuzione forzata del provvedimento, comprese quelle relative all’uso della forza pubblica, le quali integrano comportamenti dovuti (sempre che non ricorra un’impossibilità determinata da forza maggiore) e non discrezionali. La causa di forza maggiore ostativa all’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale non può identificarsi nelle difficoltà intrinseche dell’esecuzione forzata, né nella scelta discrezionale di posporre l’interesse all’esecuzione del provvedimento giurisdizionale ad altri interessi, pur legittimi, che la pubblica amministrazione è tenuta a garantire”.*

CASO

La proprietaria di un immobile abusivamente occupato, dopo avere ottenuto, nel 2014, un’ordinanza di reintegra ai sensi dell’art. 1168 c.c., chiedeva all’ufficiale giudiziario di notificare agli occupanti il preavviso di rilascio ex art. 608 c.p.c., che indicava, quale data per

l'accesso, il 19 marzo 2015.

Nonostante l'intervento della forza pubblica, il rilascio era eseguito, dopo diversi accessi e rinvii, solo nel mese di aprile del 2018, quando anche gli ultimi occupanti abbandonavano l'immobile.

A quel punto, la proprietaria conveniva in giudizio il Ministero dell'Interno e il Ministero della Giustizia, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa del ritardo con cui era stata reimmessa nel possesso dell'immobile.

Il Tribunale di Firenze accoglieva la domanda; all'esito del giudizio di secondo grado, veniva esclusa la responsabilità del solo Ministero della Giustizia, mentre era confermata quella del Ministero dell'Interno.

L'amministrazione soccombente proponeva ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, affermando che l'irragionevole e ingiustificato protrarsi delle operazioni necessarie per eseguire il rilascio, dovuto all'inerzia non dell'ufficiale giudiziario, ma dei funzionari della forza pubblica dei quali lo stesso aveva chiesto l'intervento per procedere allo sgombero dell'immobile, ha determinato una responsabilità da inadempimento della pubblica amministrazione, tenuta pertanto a risarcire i danni subiti dalla proprietaria.

QUESTIONI

[1] L'ordinanza che si annota è intervenuta in una fattispecie in cui, per eseguire il rilascio di un immobile abusivamente occupato in forza del provvedimento di reintegra di cui disponeva la proprietaria, erano stati impiegati ben quattro anni e si erano resi necessari dieci accessi, stante la mancata adeguata attivazione delle forze dell'ordine, delle quali l'ufficiale giudiziario aveva chiesto l'ausilio a causa della situazione di tensione provocata dal fatto che le numerose persone – tra le quali anche minori e disabili – che occupavano l'immobile erano prive di un'abitazione e di una sistemazione alternativa.

Nel sanzionare la condotta omissiva del Ministero dell'Interno, i giudici di merito avevano ritenuto che fosse onere delle forze dell'ordine fornire all'ufficiale giudiziario un supporto commisurato alla delicatezza della situazione, ma al contempo idoneo a consentire, con le cautele del caso, la restituzione dell'immobile al suo legittimo proprietario.

La Corte di cassazione, riconoscendo l'ampio rilievo assunto dal diritto a una sistemazione abitativa dignitosa nell'attuale contesto sociale e ordinamentale e il ruolo fondamentale svolto dai servizi sociali delle amministrazioni comunali (che dovrebbero essere in grado non solo di offrire assistenza concreta ai soggetti deboli coinvolti nelle occupazioni abusive, ma

anche di accompagnare il transito degli occupanti dalla situazione emergenziale dell'occupazione abusiva a una successiva fase di stabilizzazione in un'adeguata struttura abitativa), ha posto l'accento sulle gravi tensioni sociali e sulle pericolose situazioni di illegalità collegate al fenomeno delle occupazioni abusive, che lede il diritto del soggetto proprietario dell'immobile e, nel contempo, l'interesse dei consociati a una convivenza ordinata e pacifica.

Proprio per queste ragioni, è compito del legislatore individuare gli strumenti e le modalità per porre rimedio alle situazioni di illegalità.

Così, una volta che il proprietario abbia ottenuto un provvedimento giudiziario che gli consente di recuperare la disponibilità materiale del proprio immobile, non rientra nel potere discrezionale della pubblica amministrazione stabilire se darvi o meno attuazione, sicché l'inosservanza, da parte dell'autorità amministrativa preposta, del dovere di apprestare i mezzi per l'attuazione coattiva integra una condotta colposa, generatrice di responsabilità: di conseguenza, se è vero che l'amministrazione pubblica deve promuovere ogni possibile intervento per soddisfare l'esigenza abitativa dei soggetti deboli, anche in caso di occupazioni abusive, è altrettanto vero che, a fronte dell'emissione di un provvedimento giurisdizionale che ordina il rilascio dell'immobile, la sua esecuzione in tempi ragionevoli – con le modalità più appropriate al caso di specie – si pone in termini di doverosità.

Ripercorrendo l'elaborazione giurisprudenziale formatasi sul tema, i giudici di legittimità hanno rilevato che l'omessa attuazione, da parte degli organi di polizia o delle altre amministrazioni preposte, dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria integra un illecito civile (nonché, a determinate condizioni, anche penale), dal momento che l'attività che la pubblica amministrazione è chiamata a porre in essere si caratterizza per la doverosità e l'assenza di discrezionalità, non trattandosi dell'esplicazione di una potestà amministrativa, ma della materiale prestazione dei mezzi necessari per l'attuazione in concreto della sanzione, per realizzare il fine ultimo della funzione sovrana della giurisdizione, dato dalla realizzazione contro l'inadempiente; di conseguenza, quando sia determinato da valutazioni sull'opportunità dell'esecuzione di un provvedimento del giudice, il rifiuto di assistenza è illecito, perché lesivo del diritto alla prestazione e, come tale, fonte di responsabilità risarcitoria in capo alla pubblica amministrazione.

Chi dispone di un titolo esecutivo giudiziale, quindi, ha il diritto soggettivo perfetto di ottenere dall'amministrazione le attività necessarie per l'esecuzione forzata del provvedimento (comprese quelle relative all'uso della forza pubblica), che integrano comportamenti dovuti (sempre che non ricorra un'impossibilità determinata da forza maggiore) e non discrezionali, fatto salvo soltanto un limitato margine di discrezionalità tecnica quanto alla scelta del momento in cui prestare la propria assistenza.

Non si tratta nemmeno di operare una graduazione dei diritti, rispettivamente, di chi chiede l'esecuzione forzata di un provvedimento giudiziale e di chi deve subirla, ovvero di valutare se si tratti o meno di un diritto inviolabile della persona o di un diritto fondamentale che abbia

copertura costituzionale, giacché una simile circostanza può, tutt'al più, influire sulla gravità dell'inadempimento imputabile alla pubblica amministrazione che rimanga inerte o non ponga in essere quanto necessario per dare attuazione al provvedimento giudiziario.

L'autorità amministrativa, in altre parole, è chiamata a prestare la propria collaborazione per assicurare l'effettività della giurisdizione esecutiva (che si pone in termini di complementarietà rispetto a quella di accertamento, di condanna e costitutiva, quale componente fondamentale del diritto di agire in giudizio), senza poter eludere tale funzione o farsi condizionare nel suo espletamento da valutazioni di opportunità o di carattere discrezionale, che, trascendendo i confini della ancillarità e della strumentalità rispetto al provvedimento da attuare, incidano sull'effettività dell'esecuzione.

D'altra parte, qualsiasi interpretazione delle disposizioni recate dal nostro ordinamento che lasciasse alla pubblica amministrazione la scelta se dare o non dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali si porrebbe in aperto contrasto con i principi dettati dalla normativa comunitaria, cui quelle nazionali debbono adeguarsi per non pregiudicare la coerenza e la tenuta del sistema.

Nella fattispecie esaminata, la Corte di cassazione ha confermato:

- da un lato, la correttezza dell'operato dell'ufficiale giudiziario (che aveva puntualmente fissato il giorno per lo sgombero entro pochi mesi dalla richiesta, si era assicurato l'intervento della forza pubblica, disponendo il rinvio solo a fronte della dichiarata impossibilità di quest'ultima di procedere allo sgombero, sicché nessun differimento era a lui imputabile);
- dall'altro lato, la censurabilità della condotta dei funzionari delle forze dell'ordine (che, a seguito degli inviti dell'ufficiale giudiziario a dare seguito all'esecuzione, facevano presente l'impossibilità di procedere, una volta per la presenza di molti manifestanti e per le conseguenti problematiche di ordine pubblico, un'altra volta per l'assenza di un medico che potesse verificare le condizioni di salute della persona affetta da invalidità collocata all'interno dell'immobile, un'altra volta per la mancata presenza dei servizi sociali, infine per la ritenuta impossibilità di reperire un'adeguata collocazione degli occupanti), rei di non essersi adeguatamente attivati per assicurare l'intervento di personale specializzato e l'ausilio delle professionalità necessarie per l'attuazione del rilascio con le modalità più adeguate e consone, vista la delicatezza della situazione (che, essendo prevedibile alla luce di quanto accertato nel corso dei primi accessi, non era annoverabile tra le cause di forza maggiore e non poteva, dunque, fungere da esimente).

Condividendo quanto affermato dai giudici di merito, nell'ordinanza annotata è stato rimarcato che sul proprietario di un immobile, che ha diritto di detenerlo e sfruttarlo anche economicamente, non può farsi pesare la sussistenza di problematiche sociali – per quanto gravi e delicate – connesse all'emergenza abitativa, che debbono essere affrontate e risolte dagli organi dello Stato senza gravare su chi è legittimato a essere reintegrato nel possesso

del bene, mentre la forza pubblica chiamata a cooperare per l'esecuzione del provvedimento giudiziario deve assicurarla nei tempi previsti e comunque ragionevoli.

Seminario di specializzazione

Patto di non concorrenza post contrattuale nel diritto del lavoro italiano e tedesco

Scopri di più

Responsabilità civile

Responsabilità dell'Istituto scolastico: l'obbligo di vigilanza deve essere commisurato al grado di maturità dell'allievo

di **Martina Mazzei, Avvocato**

Seminario di specializzazione

Organismo di vigilanza: attività, documentazione e responsabilità

Scopri di più

Cass. civ. sez. III, ord. 20 ottobre 2025, n. 27923 – Pres. Frasca – Rel. Guizzi

[1] Responsabilità civile – Danno cagionato all'allievo – Culpa in vigilando – Maturità dell'allievo – Grado di prevedibilità della condotta

(Cod. civ. 2048)

[1] *“La domanda di iscrizione presso un istituto scolastico e la conseguente ammissione dell'allievo generano un vincolo negoziale che impone all'istituto l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'alunno per tutto il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica. Tuttavia, tale obbligo deve essere commisurato al grado di maturità dell'allievo, con una vigilanza decrescente al crescere dell'età e della capacità di discernimento dello stesso. La non prevedibilità della condotta dannosa posta in essere da un alunno prossimo alla maggiore età e munito di completa capacità di discernimento può esonerare l'istituto scolastico dalla responsabilità contrattuale per culpa in vigilando”.*

CASO

[1] Il caso trae origine da un incidente occorso al termine di una lezione di educazione fisica, quando un alunno, trovandosi nello spogliatoio adiacente alla palestra, veniva colpito accidentalmente da un compagno con un casco, riportando la rottura di due denti.

A seguito dell'impugnazione, da parte del MIUR, della sentenza di accoglimento di primo grado, la domanda risarcitoria veniva rigettata sull'assunto che il danno era stato determinato da causa non imputabile all'Istituto scolastico o a un suo docente. Tale conclusione è stata fondata sull'accertamento che il sinistro si era verificato nello spogliatoio maschile (al quale la docente, donna, di educazione fisica non poteva accedere) ad opera di un compagno frequentante il quinto anno scolastico e prossimo alla maggiore età, e dunque munito di completa capacità di discernimento e già formato dal punto di vista comportamentale, donde l'impossibilità di configurare alcun profilo di “culpa in vigilando”.

Avverso tale decisione il ragazzo proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.

SOLUZIONE

[1] Per quanto di interesse, con il primo motivo viene denunciata, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 1 c.p.c., la violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 1218 e 2048 cod. civ.

In particolare, secondo il ricorrente la circostanza che la docente di educazione fisica non potesse accedere – in quanto donna – allo spogliatoio non escluderebbe la responsabilità dell'Istituto, il quale avrebbe dovuto “distaccare” o “delegare” un dipendente di sesso maschile per la sorveglianza all'interno dello spogliatoio, o predisporre qualsiasi altra cautela idonea ad evitare episodi come quello – incontestatamente e incontestabilmente – verificatosi.

D'altra parte, neppure andrebbe trascurata la considerazione che un casco da moto non è un capo di vestiario da cambiare dopo l'ora di educazione fisica, ma sicuramente rappresenta un oggetto contundente, che non avrebbe dovuto – né dovrebbe – mai avere accesso nell'ambito di un istituto scolastico, o al massimo essere depositato in appositi contenitori posti all'ingresso.

La Corte di Cassazione, dopo aver ricostruito la natura della responsabilità dell'istituto scolastico per danni cagionati all'alunno, ha rigettato il ricorso.

QUESTIONI

[1] L'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a sé stesso.

Da ciò deriva l'applicabilità del regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ. per cui mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante.

Poste queste premesse la Cassazione rammenta che, se l'istituto scolastico è certamente tenuto ad osservare obblighi di vigilanza e controllo, ciò deve avvenire con “*lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto*”, dato che il normale esito della prestazione dipende da una pluralità di fattori, tra cui l'organizzazione dei mezzi adeguati per il raggiungimento degli obiettivi in condizioni di normalità, secondo un giudizio relazionale di valore, in ragione delle circostanze del caso.

In particolare, tra le circostanze da apprezzare, al fine di stabilire se sia stata raggiunta, o

meno, la prova della non imputabilità dell'evento dannoso – esonerativa della responsabilità ex art. 1218 cod. cv. – viene in rilievo, innanzitutto, *“l'età degli allievi, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell'età anagrafica”* (Cass. Sez. 3, sent. 29 maggio 2013, n. 13457).

La giurisprudenza di legittimità ha infatti precisato che *“il contenuto dell'obbligo di vigilanza è inversamente proporzionale al grado di maturità degli alunni, onde con l'avvicinarsi di questi all'età del pieno discernimento il dovere di vigilanza dei precettori richiede in minor misura la loro continua presenza”*, e ciò perché siffatta condizione, nei casi in cui si controverta in merito al danno cagionato da uno studente ad un altro, è *“tale da far presumere la non prevedibilità della condotta dannosa posta in essere”* (Cass. Sez. 3, ord. 31 gennaio 2018, n. 2334; negli stessi termini pure Cass. Sez. 3, ord. 24 gennaio 2024, n. 2394).

Rilevato che la Corte d'appello si è uniformata a tali coordinate ermeneutiche, la III Sezione ha rigettato il ricorso.

Seminario di specializzazione

Organismo di vigilanza: attività, documentazione e responsabilità

Scopri di più

Diritto e procedimento di famiglia

Provvedimento restrittivo della frequentazione con il padre: non può avvenire senza ascolto del minore

di **Giuseppina Vassallo, Avvocato**

Seminario di specializzazione

**Eredità digitale: aspetti giuridici
e strumenti operativi per l'avvocato**

Scopri di più

[Cassazione civile sez. I, ordinanza 18/09/2025 n.25555](#)

Ascolto del minore infradodicesimo – audizione del giudice -(art. 473 bis cod. proc. civ.)

Massima: *“In caso di riduzione della frequentazione del genitore con uno dei figli, non si può automaticamente estendere tale decisione di rilevante incidenza personale all’altro figlio senza aver provveduto anche alla sua audizione”.*

CASO

In sede di divorzio è disposto un affidamento condiviso dei figli minori in forma paritaria e alternata tra i genitori. Successivamente la madre ha chiesto la modifica del provvedimento sostenendo che si erano verificate alcuni fatti tali da causare un grave pregiudizio ai minori, oggetto di denuncia alle autorità. Inoltre, il padre non rispettava la frequentazione disposta e figli trascorrevano la maggior parte del tempo con la madre. In particolare, si segnalava il forte disagio e stress di uno dei due figli. La donna chiedeva quindi incontri protetti alla presenza degli assistenti sociali. Il tribunale di Napoli non individuava fatti che giustificassero una revisione dell'affido e respingeva la domanda. Nel frattempo, il PM presso il tribunale minorile, su segnalazione del Servizio, avviava d'ufficio un procedimento per la dichiarazione della decadenza della responsabilità genitoriale del padre.

La madre intanto aveva appellato il provvedimento del tribunale. Nella causa presso il tribunale minorile i genitori venivano sottoposti ad una valutazione psicodiagnostica, invitandoli a iniziare un percorso diretto al rafforzamento delle capacità genitoriali e nominando un curatore speciale per i minori.

Terminato positivamente il percorso, il tribunale minorile ha respinto la domanda avanzata dalla Procura, ma vista la volontà del figlio di non avere rapporti col padre, si stabiliva che tali incontri avvenissero solo su richiesta del minore.

A quel punto la Corte d'appello ha deciso sulla richiesta di modifica accogliendo la domanda della madre, e disponendo il collocamento prevalente dei figli presso la stessa.

Contro questo provvedimento l'uomo ricorre in Cassazione, dove è accolto uno dei motivi di ricorso, la violazione delle norme di cui agli artt. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. e dell'art. 473 bis cod. proc. civ., per avere il giudice dell'appello adottato nei suoi confronti un provvedimento restrittivo, estendendo le modifiche alle modalità di affido e frequentazione anche all'altra figlia minore, senza aver proceduto al suo ascolto.

SOLUZIONE E PERCORSO ARGOMENTATIVO SEGUITO DALLA CASSAZIONE

L'ascolto necessario

La Corte di Cassazione, sotto questo specifico profilo, ha accolto le doglianze del padre. Con riguardo ad un provvedimento che certamente incide in maniera rilevante a livello personale, i giudici di merito non potevano fondarsi solo sulle allegazioni esaminate in relazione al fratello, ma dovevano procedere ad ascoltare la bambina e comunque giustificare le motivazioni della superfluità dell'ascolto.

La bambina era stata infatti ascoltata di fronte al tribunale minorile tre anni prima e quando aveva otto anni. Tenendo conto della sua crescita ed evoluzione, quell'audizione non è più da considerarsi attuale anche per l'approssimarsi all'età dei dodici anni richiesti dalla legge per ritenere sussistente la capacità di discernimento e quindi l'ascolto obbligatorio.

Secondo la giurisprudenza di legittimità l'audizione del minore è un adempimento che ha lo scopo di raccogliere e valutare i bisogni e le opinioni del minore, ed è stabilito a pena di nullità. Il giudice ha un obbligo di specifica e circostanziata motivazione, tanto più quanto più l'età del minore si avvicina a quella dei dodici anni.

La Cassazione ribadisce un altro elemento importante: il minore deve essere ascoltato e accolto direttamente dal giudice, e questo compito non può essere sostituito dalle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio che può solo fornire al giudice ulteriori elementi di valutazione per individuare la soluzione più adatta all'interesse del figlio (Cass. Civ. n. 9691/2022).

QUESTIONI

La riforma Cartabia ha certamente preso una netta direzione con riguardo alla necessità dell'audizione del minore e anche alla modalità da preferirsi.

L'art. 473 bis.4 prevede che il minore dodicenne, e anche di età inferiore se capace di discernimento, è ascoltato direttamente dal giudice tutte le volte che saranno prese decisioni che lo riguardano.

Il giudice non procede all'ascolto, con provvedimento motivato, in casi predeterminati dalla norma: se e? in contrasto con il suo interesse o è superfluo, in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se questo chiede di non essere ascoltato.

L'audizione del minore è condotta dal giudice: si tratta quindi dell'ascolto diretto ritenuto modalità preferita dal legislatore poiché mette in relazione immediata il giudice con il minore. L'ascolto può avvenire anche in luoghi diversi dal tribunale ed eventualmente il giudice può farsi assistere da esperti.

Seminario di specializzazione

Eredità digitale: aspetti giuridici e strumenti operativi per l'avvocato

Scopri di più

Diritto e reati societari

Presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio nelle società di capitali a ristretta base azionaria ed estraneità del contribuente rispetto alla gestione sociale

di **Ilaria Tironi**, Dottoressa in legge

Master di specializzazione

Lettura e comprensione del bilancio di esercizio per giuristi

Scopri di più

[Cassazione civile sez. trib. – 02/02/2025, n. 2464](#)

Massima: *“In materia di società di capitali a ristretta base azionaria è ammissibile la presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio ai soci, incombendo su questi ultimi la prova della mancata distribuzione degli utili (in quanto accantonati o reinvestiti dalla società) o della totale estraneità del contribuente rispetto alla gestione sociale”.*

Parole chiave: Avviso di accertamento – presunzione di distribuzione utili extrabilancio – società di capitali – ristretta base azionaria – prova contraria.

CASO

La vicenda in esame trae origine dalla notifica, da parte della Guardia di Finanza ad una S.r.l., di quattro avvisi di accertamento relativi alla rideterminazione del maggior reddito della società, i quali, non impugnati dalla società, sono diventati definitivi. Successivamente, la Guardia di Finanza ha notificato anche ai due soci titolari dell'intero capitale sociale (ognuno per una quota pari al 50%) due distinti avvisi di accertamento aventi ad oggetto la tassazione di maggiori redditi di capitale, dedotti dai maggiori ricavi accertati in capo alla società e dalla conseguente distribuzione di utili-extrabilancio, ritenuta sussistente in via presuntiva, in considerazione della ristretta base partecipativa della società.

Entrambi i soci hanno quindi dapprima proposto ricorso avverso gli avvisi di accertamento presso la Commissione Tributaria Provinciale, che lo ha rigettato per non aver i contribuenti fornito la prova a loro spettante in ordine alla mancata distribuzione degli utili extrabilancio. Successivamente, la Commissione Tributaria Regionale ha invece riformato la sentenza di prime cure, ritenendo la prova della ristretta base azionaria – valutata alla luce delle prove contrarie fornite dai contribuenti (quali l'assenza di incrementi finanziari nei loro conti correnti, l'assenza di incrementi patrimoniali derivanti da pignoramenti immobiliari connessi a

sofferenze economiche della società, il rilascio di garanzie in favore della società, incompatibili con la percezione di utili in nero, nonché l'incasso diretto di tutti gli utili fatturati e non dichiarati dalla società) – insufficiente a fondare la presunzione di distribuzione degli utili.

L'Erario, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, ha quindi proposto ricorso per Cassazione avverso la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale.

QUESTIONI

La Corte di Cassazione, richiamando il proprio orientamento maggioritario, ha in primo luogo ribadito l'ammissibilità, in materia di imposte sui redditi e nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base partecipativa, della presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, fondandosi tale presunzione sul presupposto che la ristrettezza della compagine societaria implichi un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci, il quale rende plausibile che tutti siano consapevoli dell'esistenza di utili extrabilancio e alla cui distribuzione è ragionevole ritenere che tutti i soci abbiano partecipato in misura conforme al loro apporto sociale, fatta salva la possibilità riconosciuta al contribuente di fornire la prova contraria ([Cass., Sez. 5, 29 dicembre 2017, n. 28542](#); [Cass., Sez. 5, 19 gennaio 2021, n. 752](#); Sez. 5, Ordinanza n. 24719 del 2023, [Cass., n. 2752/2024](#)).

Successivamente, in tema di prova contraria, la Cassazione ha dato seguito al proprio recente arresto espresso nella pronuncia [Cass., Sez. V, n. 26473/2024](#), affermando che il contribuente può provare la mancata distribuzione degli utili non solo dimostrando che gli stessi sono stati accantonati o reinvestiti, ma anche provando la propria assoluta estraneità alla gestione sociale, la quale è idonea a far cadere la presunzione basata sulla ristrettezza della base azionaria.

SOLUZIONE

Alla luce di tali argomentazioni, nel caso di specie – non avendo i contribuenti dimostrato alcuna delle circostanze sopra menzionate – la Cassazione ha accolto il ricorso presentato dall'Erario.

Master di specializzazione

**Lettura e comprensione del bilancio di esercizio
per giuristi**

Scopri di più

Crisi di impresa

L'estinzione della società e la revoca della cancellazione, nella prospettiva della apertura della liquidazione giudiziale

di **Federica Pasquariello**, Ordinario di Diritto commerciale, Università degli Studi di Verona



[Cassazione Civile, Sez. I, 1 aprile 2025, n. 8647 \(ordinanza\) Scoditti Presidente – Valentino Relatore](#)

Cancellazione di società dal R.I. – Cancellazione di cancellazione – Presunzione di prosecuzione dell'attività – Sussistenza – Soggezione a fallimento/Liquidazione giudiziale

Parole chiave: Società – Società cancellata – Società estinta – Revoca della cancellazione-Liquidazione giudiziale/fallimento

Massima: *“In tema di dichiarazione di fallimento delle società, ai fini del rispetto del termine annuale previsto dall'art. 10 l. fall., l'iscrizione nel registro delle imprese del decreto con cui il giudice ordina ex art. 2191 c.c. la cancellazione della pregressa cancellazione della società già iscritta, fa presumere – sino a prova contraria – la continuazione dell'attività d'impresa, considerato che l'iscrizione del detto decreto rende opponibile ai terzi l'insussistenza delle condizioni che*

avevano dato luogo alla precedente cancellazione della società e determina altresì, con effetto retroattivo, il venir meno dell'estinzione di quest'ultima in quanto non effettivamente verificatasi".

Riferimenti normativi: art. 2191 c.c.; art. 10 l. fall.; art. 33 c.c.i.i.

CASO

Mediante ricorso per Cassazione si denuncia, *inter alia*, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2191 c.c. (in combinato disposto con la l.n.108/1996, cd. Legge Antiusura e con l'art. 10 l.n. 136/1999), in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Si contesta che la Corte di Appello di Roma avesse omesso di considerare che la ricorrente aveva provveduto al deposito di istanza presso il giudice camerale, il quale aveva emesso ordine di riattivazione della società avendo stabilito la continuazione dell'attività con effetti *ex tunc*, facendo presumere sino a prova contraria la continuazione dell'attività di impresa.

SOLUZIONE

La S.C. ritiene che la censura sia per questa parte fondata: il giudice del rinvio dovrà esaminare la circostanza della cancellazione della pregressa cancellazione dell'iscrizione nel registro delle imprese, trattandosi di fatto decisivo perché l'iscrizione nel registro delle imprese del decreto con cui il giudice del registro, ai sensi dell'art. 2191 c.c., ordina la cancellazione della pregressa cancellazione della società già iscritta fa presumere sino a prova contraria la continuazione dell'attività d'impresa. Infatti il rilievo di regola solo dichiarativo della pubblicità comporta che l'iscrizione del detto decreto renda opponibile ai terzi l'insussistenza delle condizioni che avevano dato luogo alla cancellazione della società alla data in cui questa era stata iscritta e determina altresì, con effetto retroattivo, il venir meno dell'estinzione della società per non essersi questa effettivamente verificata (da ultimo Cass., n. 20907/23).

COMMENTO

La pronuncia risulta pienamente condivisibile. Essa offre lo spunto per svolgere ulteriori approfondimenti. Viene in considerazione la pratica, nota a certa giurisprudenza ([1]) e per taluni versi condivisa in letteratura ([2]), di dare luogo alla **rimozione della cancellazione** di una società ogni volta che la sua liquidazione volontaria possa dirsi non esaustivamente – e, dunque, non correttamente – compiuta, così da riavviare la liquidazione medesima, chiusa troppo frettolosamente o financo opportunisticamente e riaprire poi i termini per la eventuale fallibilità/soggezione a LG.

Giova premettere che è scontato che, a mente dell'art. **2189, comma 2, c.c.**, la formale carenza delle condizioni di legge possa comportare la cancellazione di una iscrizione: ad esempio, per l'errore nella individuazione dell'Ufficio del registro territorialmente competente; o per l'iscrizione di atto non tipico. Ovvero, più in particolare, e quanto alla cancellazione della società, se la domanda non fosse stata autenticamente sottoscritta dai liquidatori; o non offrisse in allegato un bilancio di liquidazione da quelli pure sottoscritto; o si trattasse di

bilancio di liquidazione non approvato, in pendenza del termine per l'opposizione dei soci ([3]). Scontato sottolineare che di certo non rileva, ai fini della revoca della cancellazione, lo stato soggettivo della società (in persona dei suoi liquidatori e con la eventuale connivenza dei soci); poiché questo rimedio non riguarda le sole cancellazioni frodatorie o abusive, ma anche quelle che, pure irregolari, siano state effettuate in buona fede.

Si può osservare che l'ipotesi si colloca su un piano altro rispetto a quello che ha formato oggetto delle pronunce a **SS.UU. della Cassazione sulla cancellazione delle società** ([4]): se in queste ultime sentenze si opera la destinazione (ai soci) dei rapporti sociali sopravvissuti alla liquidazione, ora si sta considerando il caso che una cancellazione sia stata iscritta, benché in presenza di un vizio che ne avrebbe dovuto comportare il rifiuto; ma ciò, pure in relazione ad una società la cui liquidazione fosse effettivamente esaurita, in ipotesi escludendosi che sussistessero rapporti giuridici ancora in essere. Tuttavia, si può dare che le due situazioni si cumulino nella medesima fattispecie: e quindi, che sia erroneamente eseguita una cancellazione, secondo uno dei casi appena sopra esemplificati, ed in relazione ad una società alla quale pure erano imputabili debiti, crediti o processi pendenti. Così che gli effetti successori descritti dalla Cassazione ed automaticamente prodotti dalla cancellazione dovranno essere caducati (salvi quegli effetti irreversibili che si potrebbero verificare) a seguito della rimozione della cancellazione, che comporta la reviviscenza della società e la riapertura della liquidazione. Non è questo, però, il caso che interessa ora.

Interessa ora acquisire il dato della non assoluta incompatibilità tra il dettato delle Sezioni Unite e l'applicazione dell'art. 2191 c.c. alla cancellazione. E interessa interrogarsi, a questo punto, se accanto alle indiscusse ipotesi di rimozione di una cancellazione avvenuta *contra legem* ne siano configurabili altre, fondate su vizi di validità degli atti dei quali si domanda l'iscrizione; se non, addirittura, su vizi di merito o di ordine sostanziale.

Questo ultimo quesito dovrebbe ricevere risposta negativa ([5]). Innanzitutto, perché manca un fondamento normativo certo: anzi, è pacifica la lettura della disciplina fornita dall'art. 2189 c.c. nel senso che, rispetto ad ogni domanda di iscrizione al Registro imprese di atti per i quali l'iscrizione è prevista, gli uffici svolgano solo un riscontro dei requisiti per l'iscrivibilità ([6]). Ed in sede di iscrizione di una cancellazione il Conservatore si limita a verificare se la domanda è accompagnata dal deposito del bilancio finale di liquidazione approvato, con annesso piano di riparto, il tutto sottoscritto dai liquidatori. Mentre va escluso che formi oggetto di valutazione la correttezza del (pluriennale) procedimento di liquidazione o la verità ed esattezza del bilancio finale non opposto e depositato. Quindi pare conseguente ritenere che il vizio di validità degli atti depositati, attingendo al merito, come non forma oggetto di vaglio in sede di accettazione della iscrizione, nemmeno possa poi fondare la pretesa della cancellazione.

Inoltre più di un riscontro normativo dimostra la compatibilità della cancellazione dell'ente con la persistenza o con l'incerto esaurimento di tutte le posizioni giuridiche riferibili alla società: si consideri *in primis* il dettato dell'art. 2495 c.c., che disciplina la responsabilità dei soci per i debiti superstiti della società di capitali cancellata espressamente lasciando "ferma

l'estinzione della società"; ed anche la varia disciplina che commina cancellazioni d'ufficio, impregiudicate dalla sussistenza di rapporti attivi e/o passivi in essere ([7]).

Occorre, poi, aggiungere un non secondario riscontro normativo di sistema, offerto dalla disciplina concorsuale: non può sfuggire che **l'art. 33 c.c.i./10 l. fall. individua già l'ipotesi tipica di possibile superamento della avvenuta cancellazione** di una società, col prevedere che la stessa possa essere dichiarata fallita/soggetta a LG in proprio nell'anno successivo alla cancellazione per un'insolvenza anteriore: questa disposizione pare ispirata proprio all'intento di impedire l'esenzione dalla disciplina concorsuale in una con la unilaterale cancellazione; e pare volta a tutelare proprio quei creditori pretermessi, le cui ragioni potrebbero essere accolte nella rimozione della cancellazione([8]). Sulla scorta della norma è lecito ritenere che tutte le volte che si tenta di rimuovere un'avvenuta cancellazione, qualora si intervenga su una società per la quale era aperto il termine annuale *de quo*, allora il rimedio tipico per azionarne la persistente responsabilità resta quello indicato dall'art. 33 c.c.i./10 l. fall., idoneo ad assicurare la massima protezione degli interessi coinvolti. Si badi che tali interessi non restano circoscritti alle sole posizioni dei creditori superstiti, poiché la procedura concorsuale risulta idonea a creare lo spazio processuale per tutte quelle azioni recuperatorie ([9]), revocatorie e di responsabilità tese al ripristino della massa attiva, nel massimo rispetto della *par condicio creditorum*. Se invece il tempo assegnato per legge per esperire questa strategia di tutela è spirato, allora occorre prendere atto che l'ordinamento preclude l'apertura di un supplemento di liquidazione, in sede concorsuale; ed è lecito dubitare che possa ritenersi non altrettanto preclusa la (ri)apertura di un supplemento di liquidazione, in sede ordinaria, mediante la revoca della cancellazione della società.

Ma non solo nel diritto positivo l'ipotesi di rimozione della cancellazione che si sta criticando risulta contraddetta: anche l'insegnamento giurisprudenziale pare smentirla, nella misura in cui si fonda su logica mal conciliabile con quella accolta dalle Sezioni Unite del 2013 e del 2025 (sopra, nt. 4), e tesa allo sforzo di ricostruire la sorte di debiti, crediti, processi, relativi a società cancellate, sul presupposto della estinzione della società. Cioè sul presupposto che la persistenza di rapporti pendenti non ne comportasse la restituzione alla società ormai estinta, ma gli stessi andassero, invece, necessariamente rimessi ai soli soggetti che l'ordinamento continua a riconoscere in epoca successiva alla cancellazione di una società: vala a dire, ai suoi soci ([10]).

In sintesi, dunque, pare che la soluzione del ricorso allo strumento della cancellazione d'ufficio della cancellazione per mancato esaurimento della liquidazione vanifichi il più moderno percorso normativo e giurisprudenziale, riportando l'elaborazione a rinnegare, nella fase estintiva delle società, l'istanza per la certezza del diritto, tutto a favore, invece, della valorizzazione di un principio di effettività che risulta superato in diritto positivo ([11]).

[1] Nel merito, cfr. *ex multis* Trib. Verona, 10 luglio 2001, in *Giur. merito* 2002, 76 (fattispecie di revoca della cancellazione per mancato completamento della liquidazione); Trib. Padova, 13 agosto 2004, in *Società*, 2005, 1024; Trib. Como, 27 aprile 2007, in *Società*, 2008, 889; Trib. Padova, 2 marzo 2011, in *Società*, 2011, 593 (" Presupposto della cancellazione della

società dal Registro delle imprese è l'effettivo compimento della liquidazione -art. 2495, comma 1, c.c.-. Qualora, pertanto, il soggetto a ciò legittimato – nella specie, il liquidatore-dimostri che in realtà la liquidazione non è terminata, è possibile provvedere, ai sensi dell'art. 2191 c.c., alla cancellazione dal registro delle imprese della iscrizione della cancellazione della società, soluzione, questa, che non contrasta con l'interpretazione data all'art. 2495 (nuovo testo) c.c. dalla sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 4062/10, dal momento che tale decisione, nell'affermare che l'iscrizione nel registro delle imprese della cancellazione della società comporta l'estinzione della stessa, non preclude l'applicabilità dell'art. 2191 c.c. per i casi in cui, come quello in esame, la cancellazione sia avvenuta in mancanza dei necessari presupposti"); Trib. Cuneo, 16 luglio 2012, in *Società*, 2013, 400, con *Commento* di FANTI (fattispecie in tema di permanenza di cespiti immobiliari non liquidati e ancora iscritti in capo alla società, oltre ad un giudizio per usucapione in corso); Trib. Bologna, 6 giugno 2013, in www.ilcaso.it (fattispecie di revoca della cancellazione se la appostazione nel bilancio finale di liquidazione non garantisce il debito che potrebbe sorgere nell'eventuale soccombenza in un giudizio pendente); Trib. Treviso, 2 settembre 2013, in *Corr. merito*, 2013, 1155 (" Il giudice del registro può ordinare la cancellazione della iscrizione della cancellazione della società dal registro delle imprese qualora accerti l'erroneità della predetta iscrizione, avvenuta in assenza di conclusione della liquidazione").

[2] In letteratura, per tutti sugli argomenti a favore della praticabilità della revoca della cancellazione v. Spolidoro, *Seppellimento prematuro, La cancellazione delle società di capitali dal registro delle imprese ed il problema delle sopravvenienze attive*, in *Riv. soc.*, 2007, 823. Riferimenti in Niccolini, *La disciplina dello scioglimento, della liquidazione e dell'estinzione*, in aa.vv., *La riforma delle società. Profili della nuova disciplina*, a cura di Ambrosini, II, Torino, 2005, 704 ss.; Sanna, *Cancellazione ed estinzione delle società di capitali*, Torino, 2013, 55 ss.

[3] Il punto è pacifico; cfr. *ex multis* Spiotta, *Cancellazione della...cancellazione*, in *Giur. comm.*, 2006, I, 706.

[4] Cfr. da ultimo, sulle sopravvenienze attive, Cass., SS.UU., 16 luglio 2025, n. 19750 in *Dirittodellacrisi*; nonché le note sentenze gemelle Cass. SS.UU. 12 marzo 2013, nn. 6070-6071-6072, in *Società*, 2013, 536, con *Commento* di Fimmano' e Guizzi *Le Sezioni Unite, la cancellazione delle società e il "problema" del soggetto: qualche considerazione critica*; in *Giur. it.*, 2013, 858, con nota di Cottino, *La difficile estinzione delle società: ancora un intervento (chiarificatore?) delle Sezioni Unite*; in *Foro it.*, 2013, I, 2204, con nota di Longo, *Ancora sugli effetti della cancellazione delle società dal registro delle imprese: chiarimenti o nuove incertezze?* e di Nigro, *Cancellazione ed estinzione delle società: una parola definitiva delle Sezioni Unite*; in *Foro it.*, 2014, I, 228, con nota di proto pisani, *Note sulla estinzione delle società per azioni, processi pendenti (e impugnazione della sentenza nei confronti della società estinta)*; in *Guida al dir.*, 2013, n. 14, 32; in *Notariato*, 2013, 251, con nota di iaccarino, *Interpretazione della valenza innovativa dell'art. 2495 c.c. ad opera della cassazione dal 2008 al 2013*; ed in *Fallimento*, 2013, 831, con nota di La Croce, *La Cassazione mette la parola fine alla querelle sugli effetti della cancellazione delle società dal registro delle imprese*. In epoca anteriore e in senso conforme, v. Cass., 16 maggio 2012, n. 7679, in *Foro it.*, 2012, I, 3060, ove si legge che "la cancellazione dal

registro delle imprese della società equivale alla morte della persona fisica”. Sulla cancellazione delle società v. per tutti Aa.Vv., *Scioglimento e liquidazione delle società di capitali*, a cura di Fimmano', Milano, 2011; Niccolini, *Scioglimento, liquidazione, estinzione*, in *Trattato Colombo – Portale*, 7***, Torino, 1997, 448 ss.; id., *Commento all'art. 2484 c.c.*, in *Società di capitali, Commentario* dir. da Niccolini e Stagno d'Alcontres, III, Napoli, 2004, 1708 ss.; Sarale, *Scioglimento e liquidazione delle società di capitali*, in aa.vv., *Il nuovo diritto societario nella dottrina e nella giurisprudenza: 2003-2009*, diretto da Cottino, Bonfante, Cagnasso e Montalenti, Bologna, 2009, 1183; Speranzin, *L'estinzione delle società di capitali in seguito alla iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese*, in *Riv. soc.*, 2004, 514.

[5] Per la irreversibilità della cancellazione si sono pronunciati, tra gli altri: App. Roma, 9 gennaio 2004, in *Foro it.*, 2004, I, 2242; Trib. S.M. Capua Vetere, 30 giugno 2006, in *Giur. it.*, 2007, 118; App. Milano, 5 dicembre 2007, in *Corr. merito*, 2008, 295; Trib. Milano, 24 gennaio 2007, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2007, II, 763; Trib. Treviso, 19 febbraio 2009, in *Società*, 2010, 355, con nota di Zagra, *Effetti irreversibili della cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese*; Trib. Catania, 9 aprile 2009, in *Società*, 2010, 88; Trib. Bologna, 8 ottobre 2010, in *Società*, 2011, 271, con nota di Bonavera, *Sopravvenienze attive di società estinta in seguito alla cancellazione dal registro delle imprese*; Trib. Milano, 30 ottobre 2012 e Trib. Milano 8 ottobre 2012, in *Società*, 2013, 505, con nota di Ferrari, *La “cancellazione della cancellazione” della società dal registro delle imprese*; Trib. Roma, 24 marzo 2014, in www.ilcaso.it. In questa logica la tutela dei creditori resterebbe affidata “non tanto sui meccanismi che consentono loro di riaprire la liquidazione, quanto sulla pubblicità del procedimento e sull'inderogabilità del medesimo”: cfr. Pavone la Rosa, *Il registro delle imprese*, in *Cod. civ. commentato* diretto da Schlesinger, Milano, 1996, 111. In letteratura, in senso contrario alla pratica della revoca della cancellazione v. per tutti fimmano' e angiolini, *Cancellazione, estinzione e cancellazione della cancellazione: quando la società può risorgere e fallire*, in www.ilcaso.it, 2012, 15.

[6] Che l'accertamento in sede di iscrizione (della cancellazione) verta su soli elementi formali, e non già sul merito della correttezza del procedimento di liquidazione e della sua effettiva conclusione è del tutto pacifico: in letteratura v. Fimmano', *Il procedimento di iscrizione nel registro delle imprese su domanda*, in *N.L.C.C.*, 1990, 900; Ibba, *La pubblicità delle imprese*, Padova, 2012, 17 e 69; Marasa' e Ibba, *Il registro delle imprese*, Torino, 1997, 94; Niccolini, *Scioglimento, liquidazione ed estinzione delle società per azioni*, cit., 702.

[7] L'ipotesi della cancellazione d'ufficio (v. d.p.r. 247/ 2004) è prevista al fine di sfoltire il registro mediante eliminazioni delle posizioni da ritenere inerti o abbandonate; tale cancellazione è disposta per mancato deposito del bilancio di liquidazione per tre esercizi consecutivi nelle società di capitali (art. 2490 c.c.) ovvero, per cinque anni nelle cooperative (art. 2545 *octiesdecies*, c.c.); per il mancato compimento di atti di gestione per tre esercizi nelle società di persone; per mancanza di autorizzazione necessaria per legge, secondo l'art. 223 *quater*, norme att. c.c.).

[8] Sul tema da ultimo cfr. F. Pasquariello, *La liquidazione giudiziale di società cancellata*, in

Dir. fall., 2024, I, 623.

[9] Anche nei confronti dei soci che avessero ricevuto quote di liquidazione: la procedura concorsuale rappresenta la sede ideale per ripartire efficacemente questi valori indebitamente percetti tra tutti i creditori sociali (e non già soltanto tra quelli che, al di fuori di una procedura concorsuale, escutono il socio *ex art. 2495 c.c.*).

[10] Per quanto sia vero che le stesse Sezioni Unite non hanno espressamente smentito l'orientamento giurisprudenziale sulla cancellazione della cancellazione; anzi, lo hanno testualmente richiamato a livello di *obiter dictum*

[11] Cfr. Cottino, *La difficile estinzione delle società: ancora qualche (libera) divagazione sul punto*, in *Giur. it.*, 2012, 2572; Fimmano', *Cancellazione ed estinzione delle società di persone*, in *Notariato*, 2013, 279, in nota a Trib. Busto Arsizio, 2 ottobre 2012. Il principio di effettività continua, invece, ad operare in relazione alle società irregolari, per le quali manca il riscontro pubblicitario e, nell'impossibilità di conteggiare l'anno dalla data certa della cancellazione, si fa leva sulla percezione da parte dei terzi della effettiva cessazione.



Master di 6 mezze giornate
CRISI D'IMPRESA
in diretta web dal **5 novembre**

scopri di più >

Diritto bancario

Fideiussione e garanzia patrimoniale del fideiussore

di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

Seminario di specializzazione

**Fondo di garanzia, mediocredito centrale,
agenzia delle entrate**

Scopri di più

La fideiussione, istituto di ampia applicazione nella prassi bancaria, trova la propria disciplina negli articoli 1936-1957 del codice civile. Essa si configura come il contratto mediante il quale il fideiussore, assumendo un'obbligazione personale nei confronti del creditore, garantisce l'adempimento delle obbligazioni di un terzo (art. 1936 c.c.).

Le caratteristiche essenziali della fideiussione sono l'accessorietà e la solidarietà.

L'accessorietà implica che la fideiussione non possa nascere né sussistere in assenza di una valida obbligazione principale. Da essa deriva, inoltre, il diritto del fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni che il debitore principale potrebbe far valere; e ancora, che la fideiussione si estingue con l'estinzione dell'obbligazione garantita, seguendo il destino del debito cui accede.

La solidarietà, d'altro canto, consiste nel fatto che la fideiussione instaura un rapporto obbligatorio accessorio rispetto a quello principale, con la conseguenza che il creditore, in caso di inadempimento del debitore, può rivolgersi indifferentemente a quest'ultimo o al fideiussore. Entrambi, infatti, risultano obbligati in via diretta e immediata, e l'adempimento del fideiussore libera il debitore principale nei confronti del creditore. Il principio di accessorietà si esprime in alcune regole fondamentali (**Cass. n. 2711/2021**): l'art. 1939 c.c., che sancisce l'invalidità della fideiussione qualora non sia valida l'obbligazione principale; l'art. 1941 c.c., che configura una sorta di riduzione legale della prestazione del fideiussore; l'art. 1942 c.c., che prevede che la fideiussione venga prestata per l'intero debito e per tutte le sue conseguenze; e l'art. 1945 c.c., relativo alle eccezioni opponibili dal fideiussore. A tali disposizioni si è soliti aggiungere l'art. 1263, comma 1, c.c., secondo cui le garanzie personali e reali, oltre che i privilegi, sono trasferite dal cedente al cessionario per effetto della cessione.

Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 22559/2019, che richiama Cass. n. 6407/1998), la capienza del patrimonio del fideiussore non costituisce un requisito indefettibile per la validità della fideiussione. L'ordinamento, infatti, non presuppone una coincidenza necessaria tra il concetto di garanzia patrimoniale e quello di capienza patrimoniale del debitore.

L'articolo 2740 c.c. stabilisce che «Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri». Tale disposizione, letta in combinato disposto con l'articolo 2910 c.c. – che attribuisce al creditore il potere di espropriare i beni del debitore per ottenere quanto gli è dovuto – codifica il principio della responsabilità patrimoniale del debitore. Quest'ultima comporta l'esistenza di un vincolo sul patrimonio del debitore e il correlato potere di coazione del creditore. L'espresso riferimento dell'articolo 2740 c.c. ai beni futuri conferma, inoltre, che l'esistenza di una garanzia personale non è subordinata all'attuale capienza patrimoniale del debitore medesimo.

La Suprema Corte individua la causa della fideiussione nella funzione di garanzia dell'adempimento del debito altrui. La causa del contratto di fideiussione – che non ha natura aleatoria – risiede non già nel rischio dell'inadempimento dell'obbligazione principale, bensì nella funzione di garanzia dell'adempimento della stessa, attuata attraverso l'estensione della base soggettiva della responsabilità. Tale funzione resta del tutto indipendente dall'effettivo “rischio” di inadempimento e, dunque, dall'eventualità che il debitore principale non adempia la propria obbligazione o che il suo patrimonio, ovvero il bene offerto in garanzia reale, risulti insufficiente a soddisfare le ragioni del creditore (così Cass. n. 6407/1998).

Ne consegue che la causa del negozio di fideiussione, intesa come scopo concreto dell'operazione negoziale, risiede nella garanzia di un debito altrui e non può ritenersi mancante anche qualora la garanzia sia prestata da un soggetto incapiente. La fideiussione, infatti, determinando un mero ampliamento della garanzia patrimoniale, non presuppone la capienza attuale del patrimonio del fideiussore. Essa partecipa delle caratteristiche proprie della responsabilità patrimoniale di cui all'articolo 2740 c.c., vale a dire la sottoposizione del patrimonio a un vincolo di responsabilità e la soggezione al potere di coazione del creditore.

Seminario di specializzazione**Fondo di garanzia, mediocredito centrale,
agenzia delle entrate****Scopri di più**

Nuove tecnologie e Studio digitale

NormAI: la ricerca normativa diventa smart con EuroconferenceinPratica

di **Milena Montanari**



NormAI in Pratica

La soluzione integrata con l'AI
per consultare la **normativa**
[scopri di più >](#)



Il digitale che affianca i Professionisti

Chi lavora in uno Studio sa bene quanto tempo richieda cercare il riferimento normativo giusto, verificarne la versione aggiornata, capire quali conseguenze pratiche comporti per clienti e imprese. EuroconferenceinPratica nasce proprio per alleggerire questo peso quotidiano, trasformandosi in un vero e proprio **consulente digitale di Studio**.

Un ambiente unico dove informazione, aggiornamento e strumenti operativi dialogano tra loro. Grazie all'Intelligenza Artificiale, il Professionista ha sempre a portata di mano risposte tempestive, affidabili e coerenti con il contesto normativo vigente.

Perché cambia il modo di lavorare

La piattaforma offre molto più che “ricerca intelligente”: ogni risposta è strutturata, personalizzata, con **rimandi a fonti ufficiali e sintesi già ragionate**. Questo significa meno tempo speso a vagliare documenti e più spazio per la consulenza strategica, che rafforza e valorizza il rapporto con i clienti.

L'**integrazione con i software TeamSystem** rende il tutto ancora più fluido: dall'aggiornamento alla gestione operativa dello Studio, senza mai uscire dall'ambiente di lavoro.

La svolta: arriva NormAI

La vera novità si chiama NormAI in Pratica. È il modulo che cambia prospettiva e rivoluziona la ricerca normativa: un unico strumento per **consultare tutta la legislazione italiana, nazionale e regionale, sempre aggiornata e pronta all'uso**.

Dal 1896 ad oggi, ogni documento pubblicato in G.U. è disponibile in versione aggiornata, con i PDF originali a partire dal 1988. Una banca dati imponente, resa fruibile da un motore AI che non si limita a mostrare i testi, ma li elabora, li sintetizza e ne evidenzia subito gli impatti

concreti sulla professione.

Dal testo alla soluzione

Ecco la vera forza di NormAI: non solo recupera la norma, ma la **traduce in implicazioni pratiche**. Cosa cambia? Da quando entra in vigore? Come si riflette sugli adempimenti dello Studio? Sono domande che trovano risposta immediata, consentendo al Professionista di agire con sicurezza e rapidità.

In questo modo la fase di reperimento delle informazioni si riduce drasticamente e diventa possibile concentrarsi sul supporto consulenziale ai clienti.

Una rete di moduli integrati

NormAI si integra con tutti gli altri moduli di EuroconferenceinPratica – da FiscoPratico a LavoroPratico, fino ad AziendainPratica ed Esperto AI – creando un **ecosistema completo**. Così, la ricerca normativa dialoga con le schede operative, la prassi amministrativa, la giurisprudenza e la contrattualistica. Il risultato è una visione trasversale che abbraccia fisco, lavoro, legale e aziendale.

Un alleato che apre nuove prospettive

EuroconferenceinPratica con NormAI non sostituisce il Professionista, ma ne amplifica le competenze, liberandolo dal lavoro ripetitivo e a basso valore aggiunto. È un alleato digitale che velocizza la ricerca, riduce il rischio di errore e rende più forte la capacità di risposta dello Studio.

È il segnale che la professione sta entrando in una nuova fase: quella in cui la tecnologia non è più un ostacolo da comprendere, ma un compagno di viaggio che rafforza il **ruolo del Professionista come punto di riferimento insostituibile per i clienti**.

Richiedi subito una demo gratuita per iniziare a sfruttare tutte le potenzialità delle soluzioni digitali Euroconference [clicca qui!](#)



NormAI in Pratica

La soluzione integrata con l'AI
per consultare la **normativa**
[scopri di più >](#)



Soft Skills

Come cambia il compenso degli avvocati con la riforma 2025?

di **Mario Alberto Catarozzo** - Coach, Formatore, Consulente – CEO di MYPlace Communications



Il 4 settembre 2025 segna una data importante per l'avvocatura italiana, in quanto il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di disegno di legge delega per la riforma dell'ordinamento forense, un intervento normativo che promette di ridisegnare profondamente il volto della professione legale. Tra le numerose novità introdotte, quelle relative ai compensi degli avvocati assumono un rilievo particolare, rappresentando un punto di equilibrio tra esigenze di equità, trasparenza e sostenibilità economica della professione. Questa riforma arriva a distanza di oltre un decennio dalla legge 247/2012, che aveva già segnato una svolta significativa con l'abolizione delle tariffe minime obbligatorie. Ora, con il nuovo intervento legislativo, il legislatore intende completare quel percorso di modernizzazione, introducendo strumenti concreti per tutelare sia il professionista sia il cliente, in un mercato legale sempre più competitivo e complesso.

Il principio cardine: libera pattuizione ed equo compenso

Il cuore pulsante della riforma resta ancorato a un principio già consolidato nella prassi professionale: la "libera pattuizione dei compensi" tra avvocato e cliente. Questo significa che le parti mantengono piena autonomia nel definire il corrispettivo economico dell'attività legale, attraverso accordi scritti che tengano conto della complessità della causa, delle competenze richieste e del valore economico della controversia.

Tuttavia, la libertà contrattuale non è assoluta. Il disegno di legge riafferma con forza il concetto di "equo compenso", inteso come remunerazione proporzionata all'effettiva attività svolta, al tempo impiegato e al risultato conseguito. Non si tratta di un ritorno alle vecchie tariffe, ma dell'introduzione di un parametro di riferimento oggettivo che impedisca lo sfruttamento del professionista e tuteli al contempo il cliente da pretese economiche eccessive. L'equo compenso assume particolare rilevanza nei rapporti con i cosiddetti "clienti forti": banche, assicurazioni, grandi imprese e pubbliche amministrazioni. La legge n. 49/2023 aveva già introdotto tutele specifiche in questo ambito, vietando clausole contrattuali vessatorie che impongano compensi manifestamente irrisori. La riforma del 2025 estende e rafforza queste garanzie, introducendo un meccanismo di solidarietà nei pagamenti che

analizzeremo tra poco.

[CONTINUA A LEGGERE](#)

Seminario di specializzazione

Come scrivere atti persuasivi con il supporto di ChatGPT e altri LLM

Scopri di più